CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 13 maggio 2013, n. 11417

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Alessandria, ACOS s.p.a. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificata in data 4.7.2005 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 772.855, oltre interessi e somme aggiuntive, a titolo di omesso pagamento della contribuzione previdenziale per CIGS, CIG, mobilità e disoccupazione.

A sostegno dell'opposizione assumeva che, stante la sua natura di società a capitale prevalentemente pubblico, doveva andare esente dall'obbligo del versamento dei contributi, quanto alla cassa integrazione e alla mobilità, stante l'esonero previsto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 869/47 per le imprese industriali degli enti pubblici e, quanto alla disoccupazione involontaria, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 40 n. 2 R.D. n. 1827/35 e 36 d.P.R. n. 818/57, che esonera dall'obbligo le aziende esercenti pubblici servizi nelle quali la stabilità del rapporto di lavoro, ove non sia accertata dal Ministero del lavoro, derivi da norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale. Tale "stabilità" nella specie era assicurata dai contratti collettivi di lavoro.

Con sentenza del 4.12.2007 la Corte di appello di Torino, su gravame proposto dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado: a) accertava l'obbligo di ACOS s.p.a. relativamente alla contribuzione per disoccupazione involontaria e condannava la società al pagamento, per tale titolo, della somma di Euro 167.798,00, osservando che il requisito della stabilità non si identifica con le garanzie di cui all'art. 18 Stat. Lav., ma è più specifico e richiede che i giustificati motivi legittimanti il licenziamento siano tassativamente stabiliti con criteri restrittivi in modo che la garanzia dell'impiego risulti maggiore rispetto alla stabilità reale di cui all'art. 18 citato; b) respingeva l'appello dell'Istituto relativamente alla pretesa avente ad oggetto i contributi per cassa integrazione e mobilità, osservando che la soc. ACOS - partecipata per il 75% dai Comuni del comprensorio ed erogatrice di acqua e gas in favore degli utenti residenti nei Comuni consociati rientrava nel novero delle "imprese industriali degli enti pubblici" che l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 869 del 1947 esclude dall'obbligo contributivo de guo; inoltre, doveva escludersi che la quota minoritaria della ACOS esprimesse interessi di carattere esclusivamente privato, in quanto la soc. AMGA, consociata alla ACOS nella misura del 25%, era a sua volta di fatto controllata dalla mano pubblica, in quanto partecipata al 51% dalla Società per il Patrimonio Immobiliare s.p.a,, a sua volta controllata al 100% dal Comune di Genova.

Tale sentenza è ora ritualmente impugnata con separati ricorsi da ACOS s.p.a. e dall'INPS entro il termine breve di cui all'art. 325, ult. comma, cod. proc. civ.. Equitalia .Nomos s.p.a. è rimasta intimata.

Entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni autonomamente proposte avverso la medesima sentenza.

Con unico motivo di ricorso, la soc. ACOS impugna la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto il suo assoggettamento al versamento dei contributi per disoccupazione involontaria, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 40 n. 2 del R.D. n. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 918 del 26 aprile 1957, in relazione al contenuto del Protocollo Federacqua in materia di stabilità del rapporto, Allegato n. 5 al CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas/acqua del 1º marzo 2002, e all'art. 51 del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas e dell'acqua del 17 novembre 1995, nonché omessa e/o insufficiente motivazione (artt. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5). La ricorrente deduce che la Corte di appello aveva omesso di verificare l'esistenza della garanzia di stabilità dell'impiego alla stregua della normativa contrattuale di settore, con particolare riguardo all'art. 51 citato, che elencava ipotesi tassative e specificamente predeterminate di risoluzione del rapporto di lavoro, con previsione idonea ad integrare il presupposto richiesto per l'esonero dall'obbligo contributivo.

Conclude formulando il quesito di diritto con cui chiede a questa Corte se nel rapporto di lavoro del personale dell'ACOS sussista la stabilità di impiego, con conseguente esonero della stessa ACOS s.p.a., ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, dall'obbligo di pagamento all'INPS dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Il ricorso proposto da ACOS s.p.a. è infondato. A norma del r.d. 4 ottobre 1935, art. 40 n. 2, non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: "...2/a gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego". Il d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, art. 36, a sua volta dispone che "ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima".

La Corte torinese ha osservato che il requisito della stabilità di impiego, non accertato dal Ministero del Lavoro, avrebbe dovuto essere dimostrata da ACOS s.p.a. secondo parametri pubblicistici e dunque mediante la dimostrazione dell'esistenza di norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente che circoscrivano la possibilità del datore di lavoro di far cessare il rapporto solo in presenza di concrete ipotesi di carattere oggettivo tassativamente predeterminate e che tale requisito non si identificava genericamente con le garanzie di cui alla legge 604/66 e all'art. 18 Stat. Lav..

La soluzione seguita dalla Corte di appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente confermata e alla quale si intende dare continuità con la presente decisione, secondo cui la stabilità di impiego che, ai sensi dell'art. 40 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, comporta l'esclusione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per i dipendenti delle aziende private, sussiste - dovendosi essa interpretare in senso pubblicistico quando, tenuto anche conto dell'accertamento in sede amministrativa ex art. 36 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, a norma dell'art. 2119 cod. civ., oppure vi siano altri

determinati e giustificati motivi, non soltanto genericamente indicati -come si verifica per la disposizione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - ma tassativamente stabiliti "a priori" con criteri restrittivi, così da conferire alla suddetta stabilità un'intensità maggiore anche di quella enucleabile dal regime disciplinato dallo statuto dei lavoratori (Cass. n. 3863 del 2012, conf. Cass. n.809 del 1990, n. 1744 del 2000, 10632 del 2003). La "stabilità d'impiego" che esclude dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione i dipendenti di aziende private ha, in sostanza, una intensità maggiore di quella che, ai sensi della L. n. 300 del 1970 per la cosiddetta resistenza del rapporto di lavoro, consente la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore pur in costanza di tale rapporto (cfr. ex plurimis Cass. n. 4090/83, Cass. n. 156/84, Cass. n. 809/90).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale, che ha escluso, ai fini indicati, la stabilità di impiego perché l'ACOS s.p.a. non aveva provato e neppure dedotto la sussistenza di un regime di risolubilità del rapporto di lavoro limitata a casi ristretti e specifici rispetto alle regole generali. Si tratta dì un giudizio corretto sotto il profilo logico e rispettoso dei principi giuridici in precedenza enunciati, come tale incensurabile in questa sede di legittimità.

Quanto alla censura di omesso esame della normativa contrattuale richiamata a sostegno dell'impugnazione, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.

La ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione su fatti che assume di avere riproposto in appello omettendo di indicare i termini attraverso i quali la questione sarebbe stata devoluta alla cognizione del giudice del gravame, onde consentire a questa Corte di valutare se detto giudice abbia omesso di considerare fatti decisivi. In difetto di tali necessari adempimenti, ogni questione che implichi la disamina dei contratti collettivi e degli allegati deve ritenersi nuova e il motivo in parte qua inammissibile.

Con il ricorso separatamente proposto, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. C.p.S. 12 agosto 1947, ratificato con legge 21 maggio 1951 n. 498, dell'art. 2 della legge 5 novembre 1969, n. 1115, dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 360 cod. proc. civ., n.3).

Premesso che l'art. 16 della legge n. 223 del 1991 rinvia, con riguardo all'individuazione dei datori di lavoro sottoposti al versamento della contribuzione di mobilità, alla legislazione in materia di cassa integrazione guadagni e dunque l'indagine sì radica su quest'ultima legislazione, dovendo i relativi risultati estendersi all'istituto della contribuzione per mobilità, l'Istituto ricorrente deduce che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 8 69 del 12 agosto 1947, ratificato con legge n. 498 del 21 maggio 1951, non suscettibile di interpretazione analogica e di stretta interpretazione, ha previsto, all'art. 3, che "sono escluse dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: ...le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato"; tale previsione richiede che si tratti di un'impresa individuabile come industriale a norma dell'art. 2195 c.c.. e svolta da un ente pubblico, cui sono state assimilate dal legislatore le imprese municipalizzate. La disciplina riguardante le società per azioni costituite dagli enti locali (legge 8.6.1990 n. 142) contemplava (art. 22) la possibilità per i comuni e le province, per la gestione dei servizi pubblici, di scegliere una delle forme gestionali ivi previste, tra cui quella della "società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati", mentre in altra disposizione (art. 23) disciplinava specificamente le aziende speciali e le istituzioni, riconoscendo ad entrambi gli organismi la natura di ente strumentale dell'ente locale e così attribuendo a tali soggetti la natura di ente pubblico; tali disposizioni sono state trasfuse negli artt. 112, 113 e 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, applicabile ratione temporis, il

quale non ha mutato i termini della questione rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 142 del 1990; difatti l'art. 114 di tale decreto, analogamente a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 142 del 1990, ha configurato l'"azienda speciale" come ente strumentale dell'ente locale e l'"istituzione" come organismo strumentale dell'ente locale, nulla invece prevedendo quanto alle società per azioni (o a responsabilità limitata) a capitale pubblico, maggioritario o meno, con la conseguenza che la mera partecipazione azionaria terribilità da parte nell'ente locale del controllo la società per azioni che gestisce un servizio pubblico non attribuiscono alla società natura pubblicaste.

L'istituto ricorrente deduce quindi che. alla stregua di tale normativa, dovendosi riconoscere la natura privata delle società per azioni o a responsabilità listata costituite dagli enti locali e restando irrilevante il fatto che le azioni della società siano in .ano di un soggetto pubblico o privato, la soc. ACOS é tenuta al versamento contributivo del, non potendo applicarsi l'esonero previsto per gli organismi di diritto pubblico; né a diverse conclusioni può venirsi in ragione della normativa cogitarla .Direttiva cee del Consilio del 18.6.1992. n. 50/92. recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 17.3.1995 n. 157), posto che sono qualificati organismi di diritto pubblico quelli dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale "non aventi carattere industriale o commerciale" e tali non possono ritenersi le imprese come quella in esame - aventi per definizione carattere industriale o commerciale, così per definizione individuata nell'art. 2195 c.c.

Conclude formulando quesito di diritto con cui chiede a _{qU}esta corte se le società per azioni a prevalente capita e pubblico costituite o partecipate dall'ente locale titolare del pubblico servizio, e di cui fanno parte anche privati, con quote azionarie di minoranza, siano esenti dall'obbligo del versamento dei contributi dovuti all'INPS e afferenti alla cassa integrazione guadagni, ordinaria straordinaria, e all'indennità di mobilità.

Il ricorso proposto dall'INPS merita accoglimento.

Il D.Lgs. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, come sostituito dalla L. n. 270 del 1988, art. 4, comma 1, prevede che "sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: ...le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato".

Ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, comma 3: "I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; e) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi dì rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dì servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- c) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o private. La lett. e) è stata poi modificata dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 58 nel senso che segue: "a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati".

Tale disciplina è stata poi sostanzialmente trasfusa, con alcune modifiche, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 112 e 113. L'art. 112 citato stabilisce che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" e l'art. 113 che i "servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; e) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116". Le successive modifiche intervenute in materia non interessano ratione temporis la fattispecie in esame.

Alla questione se le "imprese industriali degli enti pubblici" di cui al d. lgs. n. 869 del 1947, art. 3, escluse dall'applicazione delle norme sulla cassa integrazione, siano solo le imprese gestite in forma pubblica (aziende autonome o enti pubblici economici) ovvero anche le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale dei pacchetti azionari (tematica che rileva anche per la contribuzione dovuta per la mobilità, dal momento che l'art. 14 della legge n. 223/91 rinvia alla normativa sull'integrazione salariale), la Corte di appello ha risposto optando per la seconda soluzione, ossia seguendo una interpretazione "sostanzialistica" e ritenendo che l'esonero operi in ogni caso in cui l'ente pubblico eserciti un controllo della società detenendo l'intero capitale sociale o la quota maggioritaria. Il giudice di appello ha dunque condiviso l'interpretazione offerta da ACOS s.p.a., ex municipalizzata, rientrante nella tipologia societaria di cui alla suddetta lett. c), dando rilevanza alla influenza dominante dell'ente locale sugli assetti organizzativi e sulle finalità societarie.

Tale soluzione non è conforme all'orientamento interpretativo espresso nei precedenti di questa Corte (Cass. n. 4600 del 1993, n. 14847 del 2009 e n. 5816 del 2010), che in questa sede sono richiamati, condivisi e confermati, secondo cui, in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali (nella specie, una società per la gestione di servizi idrici comunali) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione prevista per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione -pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.

Risulta determinante rilevare che, ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 23:

- "1) L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato dì personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
- 2) L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale".

Dunque, il legislatore qualifica l'"azienda speciale" come "ente strumentale dell'ente locale" e l'"istituzione" come "organismo strumentale dell'ente locale", nulla al contrario prevedendo con riferimento alla società per azioni a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lett. c); dal che discende che la gestione dei servizi pubblici da parte degli enti pubblici territoriali non è di per sé determinativa della natura pubblica dell'organismo attraverso il quale tale gestione viene attuata (v. Cass. n. 14847 del 2009).

La classificazione di cui all'art. 23 citato si riferisce alla differente modalità della privatizzazione e al diverso grado di relazione che, di volta in volta, l'ente pubblico intende mantenere con la gestione dei servizi e, nell'ambito delle ipotesi di gestione "indiretta" attuata mediante altri soggetti, distingue fra soggetti pienamente "strumentali", come le aziende speciali e le istituzioni, e le società con prevalente capitale pubblico.

Nella specie, il carattere strumentale dell'ente societario rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche deve ritenersi implicitamente escluso dalla L. n. 142 del 1990, art. 23, mentre 1 'eventuale sussistenza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario non è stata neppure oggetto di specifica allegazione da parte dell'originaria ricorrente.

Né può incidere, a questi fini, la definizione di "organismo di diritto pubblico" dettata dall'ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di personalità giuridica -finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico - istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale "non aventi carattere industriale o commerciale" (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995}, poiché la materia qui in esame riguarda esclusivamente le imprese "industriali" degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità (così Cass. n. 5816 del 2010).

Alcun significato interpretativo può attribuirsi al successivo D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, che ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2009 l'obbligo del versamento dei contributi per malattia e maternità nei confronti delle "imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto". Infatti, la contribuzione disciplinata da tale norma è diversa da quella della contribuzione per la cassa integrazione e la mobilità e non implica una "razionalizzazione" dell'intera materia dell'obbligazione contributiva delle imprese pubbliche, privatizzate e a capitale misto, ovvero una "omogeneizzazione" di tali imprese a qualunque fine previdenziale o assistenziale, che, piuttosto, la omogeneità è solo nel senso della estensione dell'obbligo contributivo per la malattia a tutte le imprese, comprese quelle privatizzate e a capitale misto (cfr. Cass. n. 5816 del 2010).

Giova pure richiamare l'orientamento delle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 19/12/2009, n. 26806) che - nello statuire che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti - ha affermato che non è configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Tale principio è stato pacificamente adottato da tutta la giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite anche in relazione a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, ed anche se sottoposte a penetranti poteri di controllo dell'ente pubblico ed anche se la s.p.a. gestisce un servizio pubblico essenziale (S.U. 7.7.2011, n. 14957; Sez. U, 12.10.2011, n. 20940; 5.7.2011, n. 14655). A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute innanzitutto sulla base del rilievo che le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno

statuto speciale per dette società e che (alla luce anche di quanto indicato nella relazione al codice) la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.

Da ultimo, può attribuirsi un significato interpretativo confermativo della soluzione qui accolta alla disposizione, che vale come norma di chiusura del sistema, di cui al d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione delle spese pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), comma 13, nel testo definitivo a seguito delle modifiche apportare in sede di conversione, che così detta, all'ultimo periodo: "Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali".

In conclusione, va respinto il ricorso proposto da ACOS s.p.a. e in accoglimento di quello proposto dall'INPS, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, deve procedersi alla decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell'opposizione proposta da ACOS s.p.a. avverso la cartella esattoriale.

L'esito alterno del giudizio nei gradi di merito giustifica la compensazione delle relative spese, mentrequelle relative al giudizio di Legittimità sono regolate secondo soccombenza e sono poste a carico della società ACOS.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso proposto dall'INPS e rigetta quello proposto dalla società ACOS; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta dell'opposizione proposta da ACOS s.p.a. avverso la cartella esattoriale. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società ACOS al pagamento delle spese di ogni grado di giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali e Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.